



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.134 DEL ventitre novembre duemiladiciotto

O G G E T T O : CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE
NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE PROPOSTO DALLA
SOCIETÀ AGRICOM SRL C/O IL COMUNE DI BELLIZZI .

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore
12,30 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi
d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig.

VOLPE DOMENICO, Sindaco

nelle persone dei signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|----------------------|-----------|----------|
| VOLPE DOMENICO | SINDACO | SI |
| STRIFEZZA Vitantonio | ASSESSORE | SI |
| FLORIO Cristina | ASSESSORE | SI |
| SIANI Fabiana | ASSESSORE | SI |
| FEREOLI Antonio | ASSESSORE | SI |
| DELL'ANGELO Bruno | ASSESSORE | SI |

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

La Società Agricom s.r.l. con sede in Bellizzi, Via Dell'Industria 83/a in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Montella Luigia, rappresentata e difesa, dall' Avv. Fortunato Massimiliano Lafranco e dall'avv. Ippolito Matrone per la riforma della sentenza in forma semplificata emanata dal TAR Campania – sede di Salerno-sezione seconda n. 1214, depositata in data 28/08/2018, notificata dal procuratore del comune di Bellizzi a mezzo pec in data 27/09/2018, resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 892/2018 avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del permesso a costruire in sanatoria n. 14 del 20/03/2018 comunicato all'appellante in data 23/03/2018 a mezzo pec, rilasciato in favore della Interagro Service srl, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

CONSIDERATO che la Società Agricom srl. con sede legale in Bellizzi alla Via dell'Industria in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Montella Luigia, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Fortunato Massimiliano Lafranco e dall'avv. Ippolito Matrone ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato come da atto acquisito al n.23209 del protocollo generale dell'Ente in data 22/11/2018;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'Ente non dispone di personale dipendente cui affidare l'espletamento di detto incarico che comporta la partecipazione alle relative udienze nelle ore di rito;
- una tardiva, infruttuosa o mancata difesa può arrecare grave pregiudizio patrimoniale all'Ente;
- il Responsabile dell'Area Tecnica ha manifestato, pertanto, la necessità di affidare i suddetti contenziosi ad un professionista esterno che assuma la rappresentanza in giudizio dell'Ente mediante convenzione al fine di sostenere le proprie ragioni nei procedimenti in corso ;
- con determina del Responsabile Area AA.GG. n. 317 del 25 marzo 2015, è stata approvata una short list contenente l'elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni;
- con Delibera di G. C. n. 13 del 26.01.2017 è stato deliberato di prendere atto della determina del Responsabile Area AA. GG. n. 58 del 23.01.2017 con cui si approvava l'elenco dei nuovi professionisti che hanno fatto richiesta di essere inseriti nella short list suddetta da aggiornarsi come previsto in delibera di G. C. n. 25 dell'11.02.2015 ed in delibera di G. C. n. 133 del 01.12.2016, ad oggetto: "Aggiornamento short list di avvocati per affidamento in economia di incarichi legali per la costituzione e tutela del Comune di Bellizzi innanzi all' autorità giudiziaria";
- l'articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'art. 17 del codice appalti, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" dispone: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...)
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la

questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

TENUTI PRESENTI i principi generali dell'ordinamento che impongono comunque, per le prestazioni di cui trattasi, il rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO QUINDI CHE:

- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di doversi procedere all'affidamento di incarico legale all'Avv. Maria Annunziata con studio legale in Salerno alla Piazza S. Agostino trattandosi nel caso de quo di procedimento avente carattere impellente ed improrogabile per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva con la causa già trattata innanzi al TAR Campania – sezione di Salerno;

PRESO ATTO :

- della disponibilità accordata, per le vie brevi dal medesimo professionista, in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale come rilevasi dal preventivo acquisito al n. 23309 del protocollo generale dell'Ente in data 23/11/2018;
- che l'incarico de quo si sostanzia in un rapporto fiduciario, oltre che di competenza professionale che, comunque, l'Amministrazione riconosce al professionista cui conferisce l'incarico;
- che tale strumento è stato già in passato utilizzato, con un notevole contenimento della spesa in materia di affidamenti di incarichi legali;
- dell'impegno del suddetto professionista, oltre che della disponibilità accordata, in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale a:
 - non assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Bellizzi, pena la risoluzione della convenzione;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e necessario impegnare la somma di euro 4.000,00 oltre IVA e CPA, sul bilancio di previsione annualità 2018;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di patrocinio legale all'**Avv. Maria Annunziata** con studio legale in Salerno in piazza S. Agostino;

VISTI:

- gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge del 4.8.2006 n. 248;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art 3, comma 2 e 5, D.L. 174/2012, convertito in legge 231/2012;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

DI AFFIDARE l'incarico legale all'**Avv. Maria Annunziata** con studio in Salerno in Piazza S. Agostino per la tutela degli interessi di questo Ente al fine della difesa nel ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato – nel ricorso proposto da Agricom srl, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Montella Luigia, rappresentata e difesa, giusta procura, dall' **Avv. Fortunato Massimiliano Lafranco** e dall'**avv. Ippolito Matrone**;

DI STABILIRE che il predetto incarico verrà disciplinato da atto di convenzione, sottoscritto dalle parti, che dovrà riportare tutte le clausole indicate nello schema di convenzione approvato con delibera di G. C. n. 133 del 1.12.2016, che qui si intende per riportato e trascritto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'apposito mandato al professionista sopra indicato;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Tecnica- Sviluppo del Territorio a sottoscrivere la predetta convenzione;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Affari Generali gli adempimenti consequenziali ed impegnare la somma di euro 4.000,00 oltre IVA e CPA, ove dovute, per i procedimenti de quo, la cui somma complessiva contenuta al minimo dei compensi professionali, sul bilancio di previsione annualità 2018 al cap. 138 int. 0111103;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al predetto legale;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

SETTORE: AREA TECNICA-SVILUPPO DEL TERRITORIO-INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : GIUNTA CONSIGLIO

REDATTORE DELLA PROPOSTA: ING.PINO SCHIAVO

PROPOSTA N. 1273 DATA: 23/11/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE NEL RICORSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA AGRICOM SRL CONTRO IL COMUNE DI BELLIZZI .

| | |
|--|---|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>23/11/2018</u> IL RESPONSABILE  Ing. Pino Schiavo |
| IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data _____ LA RESPONSABILE  Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio |

DELIBERAZIONE N. 134 DEL 23.11.2018



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 134 del ventitré novembre duemiladiciotto

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Volpe Domenico Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 27/11/2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 12/12/2018.

Dalla Residenza Municipale, addì 27/11/2018



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 27/11/2018



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI